

Allegato 8)

INCENTIVI PER I CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Fin dal 20 ottobre 2006, la nostra O.S. ha richiesto ripetutamente ai competenti organi ministeriali di modificare il parere del dott. Belsito reso in data 24/11/2003 in considerazione delle modifiche normative intervenute con il D.L.vo 12/04/2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" smi.

E' noto, e non mi sento di doverlo sottolineare oltremodo, che fin dall' istituzione della DGSIA (ricomprendendo anche il personale CISIA) il personale è stato coinvolto nella progettazione per la realizzazione delle infrastrutture di cablaggio, nella realizzazione degli studi di fattibilità di progetti, nella progettazione dei Sistemi informativi automatizzati, nella direzione dei lavori e nei collaudi di hardware, software e reti e tanto altro.

Mi viene in mente la recentissima App che consente di effettuare ricerche sui registri civili degli uffici giudiziari ed offerto gratuitamente dal Ministero della Giustizia. Analisi, progettazione e sviluppo a cura del personale del CISIA di Palermo. I casi sono numerosissimi e vede coinvolta un'altissima percentuale di personale.

Non solo. I contratti gestiti dalla Sua Direzione Generale hanno complessità ed importi elevatissimi, con responsabilità a carico dei R.U.P., D.E.C., collaudatori, contabili ecc. ecc. senza alcun compenso aggiuntivo.

Eppure la normativa attuale prevede esplicitamente il riconoscimento degli incentivi per gli incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori, gli incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori, il direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori, gli incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori, gli altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attività di supporto al responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Il “Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” ha previsto dettagliatamente le percentuali da riconoscere.

- ✓ lett. d) *“progettazione dei lavori, **servizi e forniture**, con le annesse normative tecniche”;*
- ✓ lett. i) *“direzione dei lavori, **servizi e forniture** e attività di supporto tecnico-amministrativo”;*
- ✓ lett. s) *“collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori”.*

La stessa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con Determinazione n.2 del 25 febbraio 2009 “Affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 ha chiaramente previsto che: *“il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori e' affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione (...) al personale dipendente della amministrazione aggiudicatrice incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attività svolta, l'incentivo ai sensi dell' art. 92, comma 5, del Codice”.*

Dopo infinite richieste, l'ufficio legislativo in data 4/8/2010 ci ha dato riscontro sostenendo che: *“gli incentivi riguardano solo gli appalti di lavori pubblici implicando incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di direzione dei lavori e di collaudo: ne restano esclusi invece gli appalti di servizi e forniture. Con riferimento al personale informatico dipendente del Ministero della Giustizia coinvolto nell'informatizzazione dell'Amministrazione, si ritiene che tali compiti rientrino nella qualifica dagli stessi ricoperta”.*

Ancor più stupefacente l'affermazione dell'allora DG del personale che in data 27/05/2010 invocava l'assenza di un DM ad hoc, che sarebbe dovuto essere preceduto da una contrattazione (ma chi convoca le OO.SS.?).

La dott.ssa Fontecchia evidenziava anche che (testualmente) *“la questione riguarda un numero esiguo di dipendenti e potrebbe essere vista dalla totalità dei lavoratori come un ingiusto privilegio (...)”*.

Ebbene senza volermi esprimere su tale dichiarazione mi viene difficile accettare che **nel Ministero della Giustizia** l'applicazione di un diritto venga subordinato al numero dei titolari.

Circa la mancata convocazione, fermo restando che da parte della ns. O.S. viene richiesta da ben 6 anni, la Cassazione con sent.13384/2004 ha dichiarato: *“l’emanazione di un regolamento non può essere configurata come condizione di esistenza di un diritto, poiché siffatta condizione meramente potestativa, da ritenersi invalida a norma dell’art.1335 c.c..Nepppure può essere rilevante in senso contrario che la legge non ponga un termine all’amministrazione per l’emanazione del regolamento: l’inerenza dell’obbligo in questione di un rapporto contrattuale comporta infatti per l’amministrazione il rispetto dei principi di correttezza e buona fede per cui l’A. era tenuta ad emanare il regolamento entro termini ragionevoli. Non avendo a ciò provveduto, l’ente si è reso inadempiente nei confronti dei dipendenti aventi diritto alla liquidazione del fondo ed è tenuto a risarcire loro i danni subiti (...)”*.

La Corte dei Conti ha successivamente confermato: *“Occorre infatti considerare che, se è vero che ai fini della nascita di quello che è un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva (il diritto all’incentivo), come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. lav. n.13384 19.7.2004), ciò che rileva è il compimento effettivo dell’attività, è anche vero che, per le prestazioni di durata dovrà considerarsi la singola frazione temporale di attività compiuta”* (Cfr. CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Puglia DELIBERAZIONE n. 60/PAR/2009).

Riteniamo pertanto indiscutibile sia il diritto che la necessità di procedere immediatamente all’emanazione del D.M. previa convocazione delle OO.SS.